

guardasigilli di compiere il procedimento contro chiunque risulti reo di fatto incriminabile, a fine di dare un esempio in un collegio, il quale in verità offre un tristo spettacolo in questa elezione. Ed io spero che questo procedere severo farà sì, che gli uomini onesti, intelligenti e morali, che senza dubbio sono molti nel collegio di Atripalda, sapranno nelle nuove elezioni spiegare la loro efficacia per impedire che si ripetano dei fatti così scandalosi e così vituperevoli.

Posto ciò io, a nome del VII ufficio, propongo alla Camera l'annullamento dell'elezione, ed il rinvio degli atti al ministro guardasigilli.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Lazzaro.

LAZZARO. Io aveva chiesta la parola, non per oppormi alle conclusioni del relatore, ma solo perchè non avendo potuto capire dove in sostanza miravano le sue conclusioni, io mi proponeva di chiedere che l'incaricamento fosse inviato al ministro guardasigilli.

Ora questa proposta avendola fatta l'onorevole relatore medesimo, io non avrei nulla da aggiungere.

(Le conclusioni del relatore sono approvate.)

PRESIDENTE. L'onorevole Raffaele Gigante scrive domandando un congedo di giorni 40 per potersi riavere da una seria indisposizione da cui è travagliato.

L'onorevole Torelli Ignazio, costretto dal giorno 6 aprile prossimo passato a tenere il letto per effetto di lunga ed aspra malattia, chiede alla Camera un ulteriore congedo per quel tempo che stimerà opportuno di accordargli.

Se non vi sono opposizioni, propongo che gli si conceda un altro congedo di un mese.

(Cotesti congedi sono accordati.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUI PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge relativo ai provvedimenti finanziari.

La discussione cade sull'articolo 51 del progetto della Commissione.

Come rammenterò la Camera, l'onorevole Visocchi domanda la soppressione dell'articolo 51 e dei seguenti sino al 60, che riguardano le modificazioni sui dazi di consumo: e l'onorevole Cancellieri propone di sostituire un altro sistema a quello proposto dalla Commissione.

Queste due proposte vennero di già discusse nell'antecedente seduta.

Ora se ne aggiunge una dell'onorevole deputato Mannetti, che è in questi termini:

« Al capo VII *Dazi interni di consumo* è sostituito quanto segue:

« A datare dal 1° gennaio 1866 il dazio governativo di consumo è ceduto ai comuni, i quali corrisponde-

ranno in due rate all'erario sulla base dell'ultimo censimento ufficiale:

« Per ogni abitante in centro di popolazione maggiore di 50 mila, lire 10;

« Per ogni abitante in centro di popolazione da 20,001 a 50,000, lire 8;

« Per ogni abitante in centro di popolazione da 8001, a 20,000, lire 5;

« Per ogni abitante in centro di popolazione minore di 800, centesimi 50.

« I comuni anzitutto se ne rivarranno usando di tutte le facultà che loro attribuisce la legge sul dazio di consumo, le quali s'intendono estese al pane ed alle farine.

« Un regio decreto, sentito il Consiglio di Stato, fisserà la popolazione da levarsi a Torino ed aggiungersi a Firenze.

« Il ministro di finanze è incaricato di dirimere tutte le difficoltà, che potessero sorgere tra i comuni, e gli attuali appaltatori del dazio. »

L'onorevole Marolda-Petilli su questo articolo 51 propone un ordine del giorno. Ha pure indirizzato alla Presidenza una lettera la quale debbe tener luogo di svolgimento della sua proposta, essendo egli, per motivi di salute, impedito di svilupparla.

Si darà lettura dell'uno e dell'altra.

L'ordine del giorno proposto dal deputato Marolda è così espresso:

« Visto l'articolo unico del regio decreto del 10 maggio 1863, n° 1268, col quale sono approvate le tabelle del censimento generale della popolazione del regno così concepito: « Le cifre della popolazione di fatto descritte nelle due tavole, che vanno unite al presente decreto, firmato d'ordine nostro dal ministro segretario di Stato per gli affari di agricoltura, industria e commercio, costituiscono la popolazione legale: 1° delle provincie e del circondario; 2° dei comuni, e saranno considerate come le sole autentiche sino al nuovo censimento generale; »

« Considerando che nella notte del 31 dicembre 1861, quando fu fatto il censimento, si poterono in taluni comuni del regno verificare circostanze imprevedute e passeggerie ed errori di fatto meramente materiali pel censimento della popolazione del regno italiano;

« Ritenendo pertanto che la esistenza e la causa delle circostanze e degli errori, di sopra detti, debba essere accertata come riferibile solamente alla cennata notte;

« Considerando, che solo in questo modo quel censimento può formare uno stato giuridico ed una base legale della popolazione;

« Considerando quindi che Governo e comuni possono far valere le loro ragioni per rettificare un errore materiale di fatto,

« Passa all'ordine del giorno. »

La lettera, di cui egli desidera sia data lettura alla Camera, è in questo tenore: